



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Settoriale N.281 del 05/08/2024

Registro Generale N. 591 del 05/08/2024

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI, CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PERCORSE DEGLI INCENDI NELL'ANNO 2023.

Il giorno **05/08/2024**, presso il Comune suddetto, il/la sottoscritto/a **Ing. Maria Di Dolce** nella qualità di **Funzionario di Elevata Qualificazione Responsabile dell'Area Tecnica**, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento.

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI, CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PERCORSE DEGLI INCENDI NELL'ANNO 2023.

Il Funzionario di E.Q. Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL. l'art.6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art.51, comma 2, legge n°142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico” (art.51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n. 9 del 01.06.2023 è stato attribuito all'Ing. Maria Di Dolce, l'incarico di elevata qualificazione, di cui al CCNL, comparto funzioni locali 2019/2021, attribuendole le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della Legge 142/90 e s.m.i.;

Che la competenza per l'adozione del provvedimento in oggetto è del Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso inoltre che la legge 21/11/2000 n° 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021), prescrive all'art. 10 che:

1. *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore é vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono*

altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis e 424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

*2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. **(I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche).** Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.*

*3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **(euro 45)** e non superiore a **(euro 90)** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **(euro 300)** e non superiore a **(euro 600)**. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.*

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo

potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), (l'inottemperanza ai quali) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a (euro 5.000 e non superiore a euro 50.000). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Visto l'art. 3, comma 1 - ter della L.R. n° 16/96, comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. n° 14/2006, che rende applicabile nel territorio della Regione Sicilia le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000, n° 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18/05/2001, n° 227;

Viste le DGC N. 56 del 01.10.2007 e N. 9 del 05.03.2008, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato istituito il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la DCC N. 6 del 16.02.2024, esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato istituito il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 e sono stati approvati gli elenchi definitivi per gli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022;

Considerato:

Che i comuni annualmente devono procedere all'aggiornamento del catasto incendi;

Che la presente Determinazione è stata redatta sulla scorta della documentazione in possesso dell'ufficio con il presupposto di apportare eventuali modifiche e/o rettifiche a seguito dell'aggiornamento dello "Studio Agricolo Forestale" e della relativa approvazione da parte del C.C. e di altre documentazioni che eventualmente sarà trasmessa dal Corpo Forestale, fermo restando l'obbligo previsto dalla vigente normativa, sulla inedificabilità dei suoli facendo riferimento ai dati di classamento stabiliti dall'ADE - Agenzia del Territorio di Agrigento (Pascoli e Foreste) e rilevabili dalla certificazione in possesso dell'Area Tecnica e riportata negli elaborati allegati;

Che sulla base delle informazioni desunte dal Geoportale S.I.F. (Sistema informativo Forestale) sono stati prodotti dall'ufficio tecnico, relativamente agli incendi verificatesi nell'anno 2023, i seguenti elaborati:

Area n° 1, incendio verificatosi in data 12/04/2023, località "S. Calogero" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 39 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- b) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 38 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 2, incendio verificatosi in data 30/08/2023, località “**Contrada Finocchiaro**” ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 40 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 3, incendio verificatosi in data 15/10/2023, località “**Valle del Sangue**” ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 17 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- b) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 22 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- c) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 30 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- d) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 31 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- e) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 32 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Che necessita procedere all'avvio delle procedure per l'approvazione dell'elenco e relative perimetrazioni, mediante l'esposizione per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito Internet, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n° 353, affinché, entro il predetto termine, i proprietari o chiunque interessato possano formulare osservazioni scritte, in ordine alle perimetrazioni;

Che decorso il termine di cui sopra, verranno valutate le eventuali osservazioni presentate ed entro i successivi 30 giorni verrà approvato, l'elenco definitivo e la perimetrazione delle aree percorse dagli incendi relativi all'anno 2023, il quale sarà trasmesso al competente organo comunale per la presa d'atto con apposita Deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la vigente normativa in materia;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** l'aggiornamento del Catasto Incendi con l'individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2023 così come riportato negli elenchi e nella cartografia facenti parte integrante della presente;
- 2) **Di considerare**, ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, nelle more dell'aggiornamento dello studio agricolo forestale, ai fini dell'individuazione della coltura ovvero della qualità: "pascolo", comprese tutte le sub classificazioni o "bosco", comprese tutte le sub classificazioni, e le "aree boscate", comprese tutte le sub classificazioni, sarà determinata secondo il seguente ordine di priorità: sulla base del Piano Paesaggistico vigente, sulla base del dato catastale disponibile sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate alla data in cui si è verificato l'incendio, precisando che in caso di discordanza o di dati incompleti si farà riferimento alla coltura/qualità che determina l'applicazione più restrittiva della norma;
- 3) **Di dare atto** che copia della presente Determinazione ed i relativi allegati venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune e di ciò venga data notizia tramite affissione di manifesti murali;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Area Segreteria-Affari Generali affinché lo stesso venga pubblicato sull'albo on-line per un periodo non inferiore a 30 giorni.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Francesco Macaluso

Il Funzionario di E.Q. Responsabile
Area Tecnica
Ing. Maria Di Dolce



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 225**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica e Territorio**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI, CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PERCORSE DEGLI INCENDI NELL'ANNO 2023.**

Nr. adozione settore: **281** Nr. adozione generale:

Data adozione: **05/08/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica e Territorio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/08/2024

Il Funzionario di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Di Dolce



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 225**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica e Territorio**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI, CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PERCORSE DEGLI INCENDI NELL'ANNO 2023.**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica e Territorio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/08/2024

Il Funzionario di Elevata Qualificazione
Ing. Maria Di Dolce

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/08/2024

Il Funzionario di Elevata Qualificazione
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Santo Stefano Quisquina. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANNA RITA GAGLIANO in data 05/08/2024



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n°44)

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, viene affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Santo Stefano Quisquina al sito www.comune.santostefanoquisquina.ag.it dal **05/08/2024** al **20/08/2024**.

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta.

Santo Stefano Quisquina, 05/08/2024

Il Responsabile alla Pubblicazione

Giuseppe Ficarella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Santo Stefano Quisquina. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppe Ficarella in data 05/08/2024